



PROVINCIA DI VICENZA SETTORE LAVORI PUBBLICI

Domicilio Fiscale: Contrà Gazzolle 1 – VICENZA – C.Fisc/P.IVA 00496080243

Uffici: Palazzo Arnaldi – Contrà SS.Apostoli, 18 – VICENZA – Tel. 0444-908454 – Fax 0444-908439

**SERVIZI E LAVORI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
SU EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI
VICENZA AI SENSI DALL'OPCM 3274/2003 E SS.MM.II.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Norme generali

Sommario

Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto.....	4
Art. 3 Oggetto del servizio e Struttura operativa	4
Art. 4 Forma e ammontare dell'Appalto.....	5
Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi.....	7
Art. 6 Situazioni di pericolo rilevate all'atto delle indagini.....	8
Art. 7 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi.....	8
Art. 8 Immobili oggetto di verifica.....	9
Art. 9 Durata dell'appalto.....	12
Art. 10 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente.....	13
Art. 11 Obblighi dell'affidatario.....	13
Art. 12 Avvio del servizio sotto le riserve di legge.....	13
Art. 13 Proprietà degli elaborati prodotti	14
Art. 14 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.....	14
Art. 15 Verifiche di conformità e pagamenti.....	14
Art. 16 Obblighi nei confronti dei lavoratori (confrontare con art.16 CSA Provincia Belluno).....	14
Art. 17 Garanzie e coperture assicurative	15
Art. 17.1. Cauzione definitiva (rimodulata all'art.13 CSA Provincia Belluno).....	15
ART. 17.2. Garanzia e rata di saldo.....	15
ART. 17.3 Coperture assicurative – polizza rischi di esecuzione	15
Art. 18 Contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni a corpo.....	16
Art. 19 Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardi.....	17
Art. 20 Penali per ritardi.....	17
Art. 21 Esecuzione in danno.....	18
Art. 22 Subappalto, somministrazione ed intermediazione di mano d'opera.....	18
Art. 23 Risoluzione del contratto e recesso	19
Art. 24 Oneri fiscali.....	19
Art. 25 Domicilio dell'affidatario.....	19
Art. 26 Controversie e foro competente.....	19
Art. 27 Normativa.....	19
Art. 28 Riservatezza.....	19

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii., degli edifici scolastici di seguito elencati, di competenza della Provincia di Vicenza, che di seguito verrà denominata "Provincia". Tale servizio è comprensivo dell'esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche classificabili come "lavori" compresi i ripristini, oltre all'esecuzione di analisi ed indagini tecniche, il tutto come regolato dal Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche.

Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto di tipo misto (lavori e servizi) è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., (di seguito denominato "codice"), applicabile sia ai lavori che ai servizi, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato speciale (Norme generali e Norme tecniche), oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario dell'appalto è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia strutturale anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara e per quanto da applicarsi alla fattispecie di cui trattasi.

Art. 3 Oggetto del servizio e Struttura operativa

3.a Oggetto del servizio è la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici elencati nei vari lotti, comprensiva delle analisi strutturali da effettuarsi sulla scorta dei risultati di una serie di attività propedeutiche, anch'esse comprese nel servizio, quali:

- ricerca ed acquisizione della documentazione esistente per quanto non già reso disponibile in formato cartaceo o digitale da parte della Provincia;
- lavori finalizzati a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove in sito e di ripristino delle porzioni di edificio e/o struttura investigate;
- indagini strutturali su intere porzioni di edificio e/o su singoli elementi costruttivi, indagini e prove geologiche e geotecniche, da eseguirsi o presso l'edificio e/o con restituzione di laboratorio, produzione di elaborati tecnici di riepilogo, sia grafico che descrittivo;
- rilievo metrico, materico e strutturale degli organismi portanti e portati, modellazione strutturale, analisi e verifica strutturale dell'edificio modellato geometricamente e matematicamente con i dati desunti dalle campagne predette, compilazione delle schede di analisi e verifica della vulnerabilità sismica approntate dal Ministero ed in ottemperanza alle normative vigenti, schede di riepilogo e illustrazione delle carenze riscontrate con una indicazione preliminare dei possibili interventi di miglioramento/adeguamento sismico da eseguire e quantificazione dei relativi costi.

Quanto sopra al fine di consentire alla Provincia di entrare in possesso di tutti gli elementi e delle informazioni necessari, per la redazione dell'eventuale progetto di un intervento di miglioramento/adeguamento che dovesse essere suggerito dalla verifica in parola, senza dover ricorrere ad ulteriori campagne di acquisizione.

3.b Le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico, con riferimento ai Servizi professionali (prestazioni di cui ai numeri 1 e 2) delle successive tabelle rappresentative, sono pari ad almeno 6 per lotto.

In particolare la struttura operativa, per ciascun lotto deve obbligatoriamente essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

- a) n. 1 professionista Coordinatore scientifico
- b) n. 1 professionista Responsabile strutturale e della calcolo delle strutture
- c) n. 1 professionista Coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo
- d) n. 1 professionista Responsabile della fase dell'esecuzione delle indagini strutturali
- e) n. 2 collaboratori

Per le figure professionali di cui alle lettere a), b), d) i professionisti individuati dovranno essere in possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Architettura/Ingegneria edile ed Ingegneria

civile, ed iscritti nei rispettivi albi professionali, ossia Albo degli Architetti sezione A (settore architettura e settore conservazione dei beni architettonici e ambientali) ed Albo degli Ingegneri - Sezione A (Settore ingegneria civile ed ambientale).

Per la figura professionale di cui alla lettera c) il professionista individuato dovrà essere in possesso di laurea ("vecchio ordinamento" o specialistica o magistrale) in Scienze geologiche ed essere iscritto al relativo albo. Per le figure professionali di cui alla lettera e) il requisito minimo è il possesso del diploma di istruzione secondaria o di laurea triennale in ambito tecnico ed iscrizione ai relativi albi professionali.

Art. 4 Forma e ammontare dell'Appalto

L'appalto è diviso in n.4 lotti unici e indivisibili per un ammontare globale a base d'asta pari ad **€ 1.567.307,96 di cui € 14.881,25** per oneri relativi alla sicurezza (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali professionali ove applicabili.

L'importo d'appalto di cui sopra comprende: servizi di ingegneria, indagini strumentali e geognostiche, per le quali è richiesta la qualificazione SOA Categoria **OS 20-B**, come di seguito specificate:

1. Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2 (*) di edifici, ai sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza del d.Min.Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ.min. 02/02/2009 n.617, inclusa l'analisi storico critica (p.to 8.5.1 d.m. 14.01.2008) e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, l'espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti, nonché la relazione geologica da parte di geologo abilitato, con riferimento alla bibliografia, ai risultati delle indagini geognostiche, alle prove di laboratorio e identificazione delle categorie di sottosuolo secondo quanto indicato al p.to 3.2.2 del d.m.4.01.2008.
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza LC2, così come definito nel d.Min.Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ.min. n.617/2009, comprese le eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti.
3. Esecuzione di indagini geognostiche in quantità e tipologia tali da rispettare sia le Raccomandazioni AGI, sia le norme regionali relativamente alla progettazione strutturale incluso la preparazione ed i ripristini dei luoghi e delle strutture nonché l'espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti.

(*) Si allega (Allegato 1) la nuova scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico – tratta dal profilo internet del Dipartimento della Protezione Civile in data 11.10.2016.

La suddivisione per lotti è la seguente:

Lotto n. 1 - CIG n. 759445240C			
€ 318.255,46 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza €3.141,06)			
A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo	categoria	incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione geologica	€ 203.845,99	prestazioni professionali	64,7%
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, esecuzione di saggi, rimozioni e demolizioni di componenti edilizie necessari per i rilievi, le prove e le indagini di cui sopra e relative opere di rifacimento, riparazione e ripristino	€ 91.568,41		29,1%
B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
3. Esecuzione di indagine geognostica	€ 19.700,00	Cat. OS20-B	6,2%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 315.114,40		100,0%
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
Costi ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.	€ 3.141,06		
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE D'APPALTO [A+B+C]	€ 318.255,46		

Lotto n. 2 - CIG n. 7594484E71 € 365.036,23 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 3.457,63)			
A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo	categoria	incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione geologica	€ 238.624,49	prestazioni professionali	66,0%
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, esecuzione di saggi, rimozioni e demolizioni di componenti edilizie necessari per i rilievi, le prove e le indagini di cui sopra e relative opere di rifacimento, riparazione e ripristino	€ 99.854,11		27,6%
B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
3. Esecuzione di indagine geognostica	€ 23.100,00	Cat. OS20-B	6,4%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 361.578,60		100,0%
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
Costi ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenza.	€ 3.457,63		
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE D'APPALTO [A+B+C]	€ 365.036,23		

Lotto n. 3 - CIG n. 759449685A €442.702,28 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 4.363,40)			
A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo	categoria	incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione geologica	€ 282.825,48	prestazioni professionali	64,5%
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, esecuzione di saggi, rimozioni e demolizioni di componenti edilizie necessari per i rilievi, le prove e le indagini di cui sopra e relative opere di rifacimento, riparazione e ripristino	€ 125.313,40		28,6%
B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
3. Esecuzione di indagine geognostica	€ 30.200,00	Cat. OS20-B	6,9%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 438.338,88		100,0%
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	€ 4.363,40		
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE D'APPALTO [A+B+C]	€ 442.702,28		

Lotto n. 4 - CIG n. 7594507170 € 441.313,99 (compresi oneri sicurezza per rischi da interferenza € 3.919,16)			
A) SERVIZI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo	categoria	incidenza
1. Esecuzione della verifica sismica di livello 1 e 2, inclusa la Relazione geologica	€ 297.989,70	prestazioni professionali	68,2%
2. Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, esecuzione di saggi, rimozioni e demolizioni di componenti edilizie necessari per i rilievi, le prove e le indagini di cui sopra e relative opere di rifacimento, riparazione e ripristino	€ 113.105,13		25,8%
B) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
3. Esecuzione di indagine geognostica	€ 26.300,00	Cat. OS20-B	6,0%
TOTALE SERVIZI E LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 437.394,83		100,0%
C) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
Costi ed oneri per la sicurezza sul lavoro per i rischi da interferenza.	€ 3.919,16		
IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI E LAVORI A BASE D'APPALTO [A+B+C]	€ 441.313,99		

L'appalto è a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d,d,d,d,d) del codice.

Art. 5 Descrizione sommaria del servizio e delle sue fasi

Lo scopo dell'appalto è la verifica dei livelli di sicurezza sismica di alcuni edifici di competenza della Provincia di Vicenza che sono da ritenersi di "interesse strategico" o "rilevanti" ai sensi dell'OPCM 3274/2003, art. 2, comma 3, nonché l'acquisizione di una relazione propositiva corredata di tutti gli elementi necessari per la redazione di un eventuale progetto di miglioramento/adeguamento strutturale di livello almeno definitivo, comprensiva di elaborati grafici e di un computo di spesa di massima che quantifichi i costi degli interventi proposti, nella quale verranno individuati gli interventi per il miglioramento/adeguamento sismico degli edifici e comunque per modificare gli indici di rischio per ricondurli a valori accettabili. Tale elaborato, oltre ad indicare gli indici di pericolosità sismica, dovrà contenere il calcolo del "tempo di intervento" ed una valutazione delle priorità degli interventi da realizzare con le relative tempistiche proposte. L'appalto consiste dunque nel servizio di ingegneria per la verifica in parola, comprese tutte le attività necessarie al raggiungimento dello scopo stesso, ed all'acquisizione degli elementi necessari per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico.

Come più approfonditamente esposto nelle Norme tecniche del Capitolato speciale d'appalto, la valutazione della sicurezza sarà eseguita in funzione della destinazione d'uso degli edifici oggetto di verifica e della conseguente classe d'uso prevista dalle norme tecniche stesse.

Lo svolgimento dell'incarico sarà articolato, sinteticamente, in tre fasi:

- **Fase 1:** sopralluoghi, ricerca e analisi della documentazione esistente e predisposizione di un programma di rilievi e indagini conformi a quanto richiesto da questo documento, che sarà sottoposto all'approvazione del RUP.
- **Fase 2:** esecuzione dei rilievi e delle indagini sulla base del documento redatto e approvato in fase 1 e relativi ripristini.
- **Fase 3:** analisi della documentazione di fase 2 ed esecuzione delle modellazioni strutturali e delle verifiche richieste.

Al termine, il professionista dovrà pervenire ad un giudizio critico in merito alla vulnerabilità sismica rilevata ed all'individuazione degli eventuali interventi necessari per l'adeguamento degli edifici.

Quindi, sommariamente, l'attività complessiva consta di: accertamenti, rilievi, relazioni tecniche, modellazione strutturale e verifiche.

Per quanto riguarda accertamenti e rilievi, considerando richiamato quanto previsto in merito nelle Norme tecniche del Capitolato speciale d'appalto, si evidenzia che le operazioni di indagine possono essere suddivise in due macro categorie:

- lavori di predisposizione, finalizzati principalmente a mettere a vista le strutture da indagare, di assistenza alle prove/indagini in sito e di ripristino delle porzioni di edificio e/o strutture che hanno subito l'investigazione, ivi compreso il terreno oggetto di prospezione;
- accertamenti e indagini veri e propri eseguiti sia sull'edificio, intere porzioni di edificio e/o singoli elementi costruttivi, sia sul terreno, comprese attività di ricerca documentale, prove di laboratorio ecc. .

Ogni tipo di rilievo (fondazioni, strutture, quadro fessurativo, ecc.) sarà effettuato, ove possibile, sia in forma grafica che fotografica, quindi dovrà, ad esempio, essere prodotto il rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo.

In merito a relazioni tecniche, modellazione strutturale e verifiche, è necessario fare riferimento, oltre che alla normativa nazionale vigente al momento della produzione degli elaborati, anche all'analogica normativa regionale emanata in materia.

Il livello di conoscenza minimo, richiesto dalla Provincia, sarà pari a **LC2** (conoscenza adeguata) come definito dal d.m. 14/01/2008 e Circolare esplicativa successiva n° 617/2009.

Come anche previsto nelle schede di sintesi della verifica sismica, a completamento dell'incarico dovranno essere predisposte, dal Professionista abilitato, delle ipotesi di intervento strutturale complete di una descrizione delle strategie d'intervento proposte e di una relazione con valutazione tecnico economica degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico, il tutto suffragato da chiari e diretti riferimenti al contenuto delle relazioni strutturali redatte.

Art. 6 Situazioni di pericolo rilevate all'atto delle indagini

Qualora durante l'esecuzione dei rilievi e dei saggi si evidenziassero le situazioni previste al capitolo 8 punto 3 del d.m. 14/01/08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC) ovvero riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione, il Professionista incaricato ne deve dare immediata comunicazione al direttore dell'esecuzione del contratto (se individuato) ed al responsabile unico del procedimento (RUP) per la valutazione degli interventi da porre in atto.

Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione ne dà informazione al RUP che può richiedere la sospensione della valutazione di vulnerabilità ed ordinare la riparazione (previo affidamento da parte della Provincia dei necessari interventi in via d'urgenza) e quindi riprendere le attività contrattuali di verifica.

Se del caso il RUP può far continuare la verifica nella more dell'esecuzione della riparazione o risanamento indicato dal professionista ed effettuato a cura e spese della Provincia con l'utilizzo delle somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'art 16 c1 - b.1 del d.P.R. 207/2010.

Art. 7 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

Fatto salvo quanto concerne le attività e gli elaborati intermedi che il tecnico dovrà eseguire e redigere, il medesimo tecnico, per ogni fabbricato investigato, dovrà produrre gli elaborati di sintesi e finali minimi come previsto al punto 2.2 dell'art.2 delle Norme tecniche del presente Capitolato speciale d'appalto. Tali elaborati finali, da fornire sia in formato cartaceo che digitale, sinteticamente sono:

1. Analisi storico-critica (**ASC**)
2. Rilievo geometrico-strutturale (elevazione e fondazione) (**RGS**)
3. Relazione sulla caratterizzazione dei materiali (**RCM**)
4. Relazione geologica (**RG**)
5. Relazione geotecnica (**RGEO**)
6. Relazione tecnico-descrittiva e di calcolo comprensiva dei rapporti di tutte le prove in situ e di laboratorio (**RTDC**)

7. Relazione di calcolo e i tabulati di analisi **(RCTA)**

8. “Scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio sismico nazionale del Dipartimento della protezione civile. **(SSVS)**

A questi si aggiungeranno **tre** elaborati di sintesi (punti 9, 10 e 11) di cui **due** relativi alle fasi 2 e 3 indicate all'art.5 ed una relazione propositiva con indicazione degli interventi di miglioramento/adequamento di cui al p.to 3.a dell'art.3 delle Norme generali del presente Capitolato.

Più specificamente, il tecnico dovrà, per una migliore lettura e interpretazione di tutti i dati raccolti nella “Fase 2” e di tutti i risultati elaborati nella “Fase 3”, sintetizzare le loro risultanze in due documenti intitolati:

9. Sintesi della Campagna di Indagine; **(SCI)**

10. Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità. **(SVV)**

Nel dettaglio, in tali elaborati verranno riportate sinteticamente, anche in forma tabellare e grafica, le informazioni relative alla geometria, ai dettagli costruttivi ed alle proprietà dei materiali, evidenziando le maggiori criticità degli elementi strutturali sia in forma numerica che graficamente.

Il professionista coordinatore dovrà redigere inoltre un documento intitolato

11. Relazione propositiva **(RP)** di cui al precedente art.5, sottoscritta dal professionista Coordinatore consistente in una relazione, integrata da elaborati grafici e da un computo di spesa di massima, nella quale verranno individuati gli interventi per l'adequamento sismico degli edifici e comunque per modificare gli indici di rischio per ricondurli a valori accettabili. Tale elaborato, oltre ad indicare gli indici di pericolosità sismica, dovrà contenere il calcolo del “tempo di intervento” ed una valutazione delle priorità degli interventi da realizzare con le relative tempistiche proposte

Art. 8 Immobili oggetto di verifica

Gli immobili oggetto di verifica sismica, sono quelli indicati nel seguente elenco in cui è riportato anche il valore del servizio prestato costituente il compenso al loro del ribasso da corrispondere ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato.

LOTTO N. 1

NOME	INDIRIZZO	USO	Importo del servizio (con oneri sicurezza)	Tecnico referente
I.T.I.S. E. FERMI - Corpo Scuola 1	BASSANO DEL GRAPPA via Santa Croce, 14	Scuola	€ 40.874,91	geom. Andrea Santolin tel. 0444 908486
I.T.I.S. E. FERMI - Corpo Scuola 2	BASSANO DEL GRAPPA via Santa Croce, 14	Scuola	€ 52.149,07	geom. Andrea Santolin tel. 0444 908486
I.T.I.S. E. FERMI - Corpo Scuola 3	BASSANO DEL GRAPPA via Santa Croce, 14	Scuola	€ 23.996,21	geom. Andrea Santolin tel. 0444 908486
I.T.I.S. E. FERMI - Corpo Scuola 4	BASSANO DEL GRAPPA via Santa Croce, 14	Scuola	€ 50.360,28	geom. Andrea Santolin tel. 0444 908486
I.T.I.S. E. FERMI - Corpo Scuola 5	BASSANO DEL GRAPPA via Santa Croce, 14	Scuola	€ 23.774,95	geom. Andrea Santolin tel. 0444 908486
ISTITUTO STATALE	NOVE		€ 127.100,02	

D'ARTE G. DE FABRIS	via Giove,1	Scuola	geom. Andrea Santolin tel. 0444 908486
TOTALE			€ 318.255,44

LOTTO N. 2

NOME	INDIRIZZO	USO	Importo del servizio (con oneri sicurezza)	Tecnico referente
I.T.I.S. V.E.M. MARZOTTO - Corpo Scuola	VALDAGNO Viale G. Carducci, 9	Scuola	€ 102.700,50	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
I.T.I.S. V.E.M. MARZOTTO - Laboratori	VALDAGNO Viale G. Carducci, 9	Laboratori	€ 115.788,35	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
Is.I.S.S. LUZZATI - Ex Perin - Laboratori	VALDAGNO Via A. De Gasperi,1	Laboratori	€ 37.065,98	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
Is.I.S.S. LUZZATI - Ex Perin – Officine Meccaniche	VALDAGNO Via A. De Gasperi,1	Officine Meccaniche	€ 32.359,85	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
PALAZZETTO Per Lo Sport - Gino Solda'	VALDAGNO via Volta, 6	Palazzetto per lo Sport	€ 77.121,56	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
TOTALE			€ 365.036,23	

LOTTO N. 3

NOME	INDIRIZZO	USO	Importo del servizio (con oneri sicurezza)	Tecnico referente
I.P.S.I.A. GARBIN - Sede – Scuola e Palestra	SCHIO via Tito Livio, 7	Scuola e Palestra	€ 145.523,34	geom. Diego Stenghele tel. 0444 908499
I.P.S.I.A. F. LAMPERTICO - Corpo Aule 1	VICENZA via G. Trissino,30	Scuola	€ 50.668,58	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.P.S.I.A. F. LAMPERTICO Corpo Aule 2	VICENZA via G. Trissino,30	Scuola	€ 43.612,56	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.P.S.I.A. F. LAMPERTICO Corpo Aule 3	VICENZA via G. Trissino,30	Scuola	€ 19.143,02	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.P.S.I.A. F. LAMPERTICO Ingresso	VICENZA via G. Trissino,30	Scuola	€ 23.947,12	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.P.S.I.A. F. LAMPERTICO Officine	VICENZA via G. Trissino,30	Officine	€ 82.909,32	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.P.S.I.A. F. LAMPERTICO Sede - Palestra	VICENZA via G. Trissino,30	Scuola e Palestra	€ 43.942,49	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.T.C. A. FUSINIERI -Palestra	VICENZA Via G. D'Annunzio, 15	Palestra	€ 32.955,84	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
TOTALE			€ 442.702,27	

LOTTO N. 4

NOME	INDIRIZZO	USO	Importo del servizio (con oneri sicurezza)	Tecnico referente
I.T.C.S. A. ROSSI Palestra	VICENZA Via Legione Gallieno, 52	Palestra	€ 26.048,15	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.T.C.S. A. ROSSI Scuola	VICENZA Via Legione Gallieno, 52	Scuola	€ 169.700,00	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
I.T.C.S. A. ROSSI Laboratori e Officine	VICENZA Via Legione Gallieno, 52	Laboratori e Officine	€ 194.952,30	dott.urb. Alessandro Scotto Tel. 0444 908491
LICEO A. PIGAFETTA Palestra	VICENZA Via P. Cordenons, 1	Palestra	€ 31.761,47	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
LICEO P. LIOY - Palestra	VICENZA Contrà P. Cordenons, 5	Palestra	€ 18.852,07	arch. Roberta Menegon tel. 0444 908483
TOTALE			€ 441.313,99	

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere la verifica sismica anche di altri edifici non presenti nell'elenco, nel rispetto dei vincoli dettati dal codice e come indicato nell'art. 13 del presente Capitolato.

Art. 9 Durata dell'appalto

L'esecuzione delle prestazioni previste in appalto per ciascun lotto avrà la durata massima di **240 gg., salvo quanto stabilito nell'offerta tecnica relativa ai singoli lotti in cui è suddiviso l'appalto**, con decorrenza dalla data di consegna del servizio, da stabilirsi mediante ordine di servizio, che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, e sarà così ripartita:

a) entro **60** giorni dalla consegna del servizio dovrà essere prodotta l'analisi storico critica ed un piano delle indagini con relativo cronoprogramma, da sottoporre alla committenza per preventiva approvazione

a) entro **120** giorni dall'approvazione della documentazione di cui al precedente p.to a), l'esecuzione di tutte le attività indicate nel presente bando e nel CSA fino alla redazione di una bozza della documentazione descritta ai punti da 1 a 7 dell'art.7 delle presenti Norme generali di CSA

b) entro **60** giorni dal verbale di ripresa delle attività del servizio, la redazione definitiva di tutta la documentazione prevista nel presente appalto, apportando anche le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare necessarie o venissero richieste.

Al termine di ogni fase verrà redatto apposito verbale di conformità.

Art. 10 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente

Nell'intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche delle componenti dei complessi immobiliari oggetto di studio, utili per un accurato svolgimento del servizio, la Provincia ha provveduto ad acquisire la documentazione tecnica disponibile ai propri atti, che verrà resa disponibile al soggetto aggiudicatario.

L'indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o documentazioni messe a disposizione da parte della committenza non potrà in ogni caso costituire motivo per l'affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell'affidatario stesso il reperimento, anche presso enti pubblici, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

Art. 11 Obblighi dell'affidatario

L'Affidatario ha l'obbligo di:

- verificare la documentazione esistente;
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi e verifiche sui complessi immobiliari;
- partecipare ad eventuali incontri di discussione circa le problematiche inerenti le verifiche tecniche convocati dal RUP;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta della committenza, gli elaborati redatti o in corso di redazione nei formati pdf, doc e/o dwg, nonché a partecipare agli incontri di verifica intermedia del regolare svolgimento del contratto che la committenza, per il tramite del RUP o di altri soggetti da essa appositamente individuati, riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che negli edifici oggetto di verifica dovranno continuare a svolgersi le ordinarie attività cui sono destinati sia in orario scolastico che extrascolastico, quindi, i rilievi e le altre attività contrattuali dovranno essere preceduti da un programma approvato anche dal conduttore dell'edificio (dirigente scolastico od altro soggetto responsabile della programmazione delle predette attività) e svolte con modalità compatibili con il proseguimento della normale attività degli occupanti.

A mero titolo di esempio, per evitare la diffusione di polveri, rumore e quant'altro negli ambienti in cui si svolgono le predette attività, durante il prelievo di carote dalle strutture in c.a. può essere predisposto un box smontabile insonorizzato da installare all'interno dell'ambiente indagato dotato anche di filtri anti polvere.

A garanzia dell'esigenza di riservatezza delle attività svolte presso gli immobili oggetto di verifica per le quali sia necessario eventualmente assicurare adeguate misure di tutela, l'affidatario si obbliga a fornire i nominativi di tutto il personale, (professionisti, operai, collaboratori, ecc.) che a vario titolo avrà accesso presso i medesimi.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore affidi in subappalto parte delle prestazioni di cui al presente contratto, lo stesso è obbligato a fornire, altresì, i nominativi del personale del subappaltatore che avrà accesso presso i suddetti immobili.

Per tutti i soggetti suindicati si provvederà alla verifica dei requisiti di ordine morale.

L'Amministrazione si riserva, pertanto, di vietare l'accesso ai soggetti a carico dei quali risultassero annotazioni di condanna che ne rendano incompatibile la presenza presso i siti e si riserva la medesima facoltà in ordine ai soggetti il cui comportamento risultasse non gradito ai competenti soggetti conduttori degli immobili.

Art. 12 Avvio del servizio sotto le riserve di legge

L'avvio del servizio potrà essere effettuato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del codice, comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 13 Proprietà degli elaborati prodotti

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Provincia di Vicenza che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.

La Provincia si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, anche modificandoli, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 14 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni oggetto del presente affidamento, da effettuarsi su edifici non ricompresi nei lotti n.1, n.2, n.3 e n.4, la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 del codice, l'esecuzione di ulteriori

prestazioni fino ed oltre la concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto e quantificando i nuovi prezzi costituenti le voci 1, 2, 3, 4 e 5 da applicare per analisi da effettuarsi su ulteriori edifici, sulla base dei medesimi criteri adottati nell'Analisi prezzi di contratto, applicando ai prezzi così desunti il ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si procederà tramite la stipula di un apposito atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione ovvero di motivato dissenso.

E' fatta salva la facoltà della Provincia di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una delle ulteriori ipotesi previste dall'articolo 106 del codice ed alle condizioni ivi prescritte.

L'eventuale aumento delle prestazioni sarà comunque contenuto all'interno delle economie derivanti dalla gara del presente affidamento.

Art. 15 Verifiche di conformità e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono soggette alle verifiche di conformità di cui all'art. 102 del codice al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono finalizzate a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Capitolato, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Ai fini della verifica di conformità si procederà a controlli e verifiche in contraddittorio con l'affidatario.

In caso di non conformità il RUP inviterà l'appaltatore a provvedere, con comunicazione scritta, entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato, al fine di consentire il rilascio delle necessarie certificazioni di conformità.

In caso di non rispetto del termine indicato, la Provincia potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di far eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell'affidatario ai sensi del successivo art. 19 e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Per ogni singolo lotto, al termine dell'esecuzione delle attività di cui alle fasi a) e b) descritte all'art.9, si procederà alla corresponsione in acconto di una quota parte pari al **60%** del compenso contrattuale.

Al termine dell'esecuzione delle attività di cui alla fase c) descritta all'art.9, si procederà alla corresponsione della rata di saldo pari al **40%** del compenso contrattuale.

Art. 16 Obblighi nei confronti dei lavoratori

L'affidatario sarà obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, in quanto applicabili. Qualora a carico dell'affidatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalla Provincia nel rispetto della normativa vigente.

L'affidatario dovrà osservare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con particolare riferimento a quelle riguardanti i rischi da interferenza.

Art. 17 Garanzie e coperture assicurative

Art. 17.1. Cauzione definitiva

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell'art. 103 del codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Provincia può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del codice per la garanzia provvisoria.

La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitivo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Provincia, con la sola condizione della preventiva consegna alla Provincia, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 17.2. Garanzia e rata di saldo

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e la definitività dello stesso.

ART. 17.3 Coperture assicurative – polizza rischi di esecuzione

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio/lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Provincia da tutti i rischi di esecuzione, per danni o distruzione, totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio o dei lavori, da qualsiasi causa determinati, anche da incendio, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio/lavori, comprensiva di danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni, ecc. sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (CAR) in conformità allo Schema Tipo 2.3 ed alle Schede Tecniche 2.3 e 2.3-bis (appendice di proroga e aggiornamento somma assicurata), allegate al d.Min.AA.PP. del 12/3/2004 n. 123, con le seguenti somme assicurate e i seguenti massimali:

Sezione "A" – Somme assicurate alla stipula:

Lotto 1

- Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 19.700,00) al netto del ribasso d'asta
- Partita 2: € 500.000,00 (preesistenze)
- Partita 3: € 100.000,00 (demolizioni)

Lotto 2

- Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 23.100,00) al netto del ribasso d'asta
- Partita 2: € 500.000,00 (preesistenze)

- Partita 3: € 100.000,00 (demolizioni)

Lotto 3

- Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 30.200,00) al netto del ribasso d'asta
- Partita 2: € 400.000,000 (preesistenze)
- Partita 3: € 80.000,00 (demolizioni)

Lotto 4

- Partita 1: importo totale contrattuale relativo alla componente lavori (€ 26.300,00) al netto del ribasso d'asta
- Partita 2: € 1.000.000,00 (preesistenze)
- Partita 3: € 200.000,00 (demolizioni)

Sezione "B" – massimale/sinistro alla stipula: 5% dell'importo totale contrattuale, nel rispetto del minimo e massimo previsto dalla normativa e comunque nella misura non inferiore a 500.000,00 Euro.

La polizza con le relative somme assicurate e massimali deve essere acquisita dal committente prima della stipula del contratto di appalto o prima dell'avvio del servizio/lavori, se consegnato sotto le riserve di legge, per una verifica della conformità alla normativa di riferimento.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data d'inizio effettivo del servizio/lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

L'appaltatore è tenuto ad aggiornare la somma assicurata di cui alla partita 1 inserendo gli importi relativi alle eventuali perizie suppletive e/o compensi per eventuali servizi aggiuntivi.

La garanzia sopra indicata prestata dall'Appaltatore, copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 18 Contabilizzazione e liquidazione delle prestazioni a corpo

Il corrispettivo è valutato a corpo ed è comprensivo di qualsiasi onere, intendendosi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Per ciascun lotto i pagamenti sono disposti, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia previste per legge, comprese quelle previste a tutela dei lavoratori di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice, previo accertamento da parte della committenza dell'avvenuto completamento di tutte le attività previste per ciascun edificio oggetto di indagine.

Il pagamento di ciascuna rata è subordinato all'emissione del certificato di verifica di conformità in corso d'opera di cui al precedente articolo 14 ed ai sensi dell'art. 102 c.4 del del codice.

Ciascun pagamento progressivo deve essere fatturato al netto delle ritenute di garanzia pari allo 0,50%. In occasione dell'ultimo pagamento a saldo delle competenze spettanti, verrà fatturato anche l'importo complessivo di tutte le trattenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale.

Le ritenute di garanzia di cui all'art. 30, comma 5, del codice, saranno svincolate solo in sede di liquidazione del saldo finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta del RUP.

Ai sensi dell'art. 200 del d.P.R. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato.

Il RUP, esaminati i documenti, inviterà l'appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dalla comunicazione.

La corresponsione del saldo ha luogo a seguito della emissione dell'ultima verifica di conformità che attesta la regolare esecuzione del servizio e dei lavori nel suo complesso.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall'affidatario prima della stipula del contratto, comprese le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dietro presentazione di regolare fattura.

Ai sensi del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 224/2007 – "Disposizioni in materia di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni", l'appaltatore ha l'obbligo di produrre le fatture in formato elettronico e di trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio, con le modalità che saranno esplicitate nel contratto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito al conto corrente, rispetto alle relative

indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate alla Provincia entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la dovuta documentazione.

L'affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

Sull'importo del corrispettivo spettante all'affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Provincia a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art. 19 Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardi

I termini per i pagamenti in acconto e della rata di saldo dovranno essere:

- Per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, non superiore a **45 giorni** a decorrere dalla maturazione di ogni acconto, a norma dell'art. 194 del d.P.R. 207/2010 ed ai sensi del precedente art.18.
- Per il pagamento della rata di saldo, di svincolo della cauzione definitiva e di ogni altra ritenuta di garanzia prevista dalla normativa vigente di cui all'art. 14 del presente Capitolato, entro **90 giorni** dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, comma 4, del codice e del precedente art. 18, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, fermi restando gli adempimenti previsti dagli artt. 30 e 103 del codice.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'emissione della fattura in base ai certificati di pagamento non può superare i **30 giorni** a decorrere dalla data di emissione della fattura, per i ritardi nei pagamenti, per causa della Provincia, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 192/2012.

Ai sensi del d.m. 55/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" l'emissione di fatture nei confronti della Provincia dovrà essere effettuato unicamente sotto forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

A tal fine, in sede di stipula del contratto, verranno rilasciati appositi codici e procedure, per l'emissione delle fatture in formato elettronico.

Art. 20 Penali per ritardi

In caso di ritardo nell'ultimazione delle attività in appalto, salvo per motivi non imputabili all'Appaltatore, saranno applicate penali giornaliere dell'**1,0% (uno per mille)** dell'importo di contratto.

La penale è comminata dal RUP.

Resta impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in corrispondenza dell'emissione del certificato di pagamento successivo al termine di ciascuna fase.

Qualora l'importo delle penali, in ragione dei giorni di ritardo accumulati, superasse il 10% dell'importo netto contrattuale, e qualora le inadempienze permanessero, nonostante le prescrizioni impartite ed i tempi assegnati dal direttore dell'esecuzione, la Provincia, su proposta del RUP, può procedere alla risoluzione del contratto nei modi e termini stabiliti dall'art. 108 del codice.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.

Art. 21 Esecuzione in danno

Qualora l'affidatario rifiutasse o ritardasse l'esecuzione degli ordini di servizio della committenza, la Provincia procederà ad affidare lo stesso a terzi in danno dell'affidatario inadempiente.

A quest'ultimo sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia rispetto a quelle previste dal contratto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario, senza pregiudizio dei diritti della Provincia sui beni dello stesso.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere.

Art. 22 Subappalto, somministrazione ed intermediazione di mano d'opera

In materia di subappalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del codice.

Possono essere affidati in subappalto le prestazioni limitatamente alle singole categorie di lavori e servizi indicati nel disciplinare di gara, nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale, e per le quali all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha manifestato la volontà di subappaltare o concedere a cottimo indicando i rispettivi subappaltatori in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 80 del codice.

L'appaltatore deve provvedere a depositare il/i contratto/i di subappalto, in copia autentica, presso la Provincia almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni subappaltate. Tali contratti dovranno tenere conto di quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., integrato dall'art. 16 del d.lgs 106/2009 e ss.mm.ii.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Provincia per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate, sollevando la Provincia stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori previste dal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La Provincia si riserva, comunque, di effettuare direttamente al subappaltatore ed al cottimista i pagamenti anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal precedente comma.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'affidatario può avvalersi della somministrazione ed intermediazione di mano d'opera, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii; in tal caso, l'affidatario è obbligato, ai fini dell'esecuzione del presente appalto, a comunicare alla Provincia gli eventuali contratti di somministrazione di mano d'opera in corso.

Tutte le norme del presente Capitolato, poste a tutela dei lavoratori, si estendono anche alla mano d'opera in regime di contratto di somministrazione e/o intermediazione di mano d'opera di cui al presente articolo.

Art. 23 Risoluzione del contratto e recesso

La Provincia procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per tutti casi previsti dall'art. 108 comma 2 del codice;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

La Provincia si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 e 3 del codice;
- nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2) del codice, qualora il soggetto subentrante non soddisfi i requisiti stabiliti dalla lex specialis e nella normativa vigente;
- in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa mandataria (capogruppo) in caso di A.T.I., fuori dai casi previsti dall'art. 110 comma 3 del codice;
- ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente, dal presente Capitolato e dal contratto, che non consente la prosecuzione dell'appalto.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Provincia procederà con le modalità e gli effetti di cui all'art. 108 comma 5 e ss. del codice.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Provincia e non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

La Provincia si riserva la facoltà di cui all'art. 110 comma 1 del codice, nonché quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.109 comma 1 del codice.

Art. 24 Oneri fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di copia, stampa, bollo e registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti (r.d. art. 16 bis - contabilità di Stato).

Art. 25 Domicilio dell'affidatario

A tutti gli effetti contrattuali, l'affidatario deve eleggere il proprio domicilio nel Comune ove ha sede la direzione dell'esecuzione del contratto per il lotto di cui si tratta.

Art. 26 Controversie e foro competente

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Art. 27 Normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal codice e ss.mm.ii.

Art. 28 Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Incaricato venisse a conoscenza.

L'affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.